



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 33, commi 21, 22 e 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

VISTO il decreto n. 64902 del 14.03.2012;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 20.07.2012, relativo alla società **EMMEDUE S.r.l.** in fallimento, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione e della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTI gli assensi delle Regioni Abruzzo, Campania, Emilia Romagna e Toscana, che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società **EMMEDUE S.r.l.** in fallimento, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda **EMMEDUE S.r.l.** in fallimento;



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

DECRETA

ART.1

Ai sensi dell'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è autorizzata, per il periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2012, la concessione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 20.07.2012, in favore di un numero massimo di 25 unità lavorative, della società **EMMEDUE S.r.l.** in fallimento, dipendenti presso le sedi di:

- San Giovanni Teatino (CH) – n. 6 lavoratori, di cui n. 1 lavoratore con un contratto *part-time* al 50%;
- Casoria (NA) – n. 2 lavoratori;
- Parma – n. 1 lavoratore;
- Figline Valdarno (FI) – n. 7 lavoratori, di cui n. 2 lavoratori assunti con contratto *part-time* al 50%;



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- Sesto Fiorentino (FI) – n. 8 lavoratori, di cui n. 1 lavoratore con un contratto *part-time* al 54%;
- Barberino del Mugello (FI) – n. 1 lavoratore assunto con contratto *part-time* al 75%.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 01.07.2012 al 31.12.2012.

I lavoratori saranno sospesi a zero ore, senza rotazione.

Codice fiscale: 04121590485

Matricola INPS: 3014251675 00

Pagamento diretto: SI

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 395.700,95 (trecentonovantacinquemilasettecento/95).

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 395.700,95 (trecentonovantacinquemilasettecento/95), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it

Roma, 11/03/2013

F.to Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Elsa Fornero

F.to Ministro dell'Economia
e delle Finanze
Vittorio Umberto Grilli